

UNA BOCCATA

Da molto, troppo tempo, nella scuola si gioca di rimessa. Sulla difesa quotidiana contro burocrazia, ingiustizie e, in troppo casi, contro prevaricazioni inconcepibili nel luogo deputato alla trasmissione della cultura e alla libertà dei soggetti. Da troppo, le brutte notizie si susseguono (tralasciando quelle prettamente sindacali, con gli interventi sugli stipendi) con i docenti a priori responsabili di tutto ciò che di negativo accade. E' una deriva a cui purtroppo sembrerebbe necessario fare l'abitudine, scontandola però con quella amarezza molto diffusa oggi nella scuola.

Per questo, dedichiamo due pagine del nostro giornale - e non a caso quelle centrali - a rendere note situazioni che vanno controcorrente e che rappresentano una realtà diversa. Si tratta di sentenze che, finalmente, riconoscono diritti lesi. **Nel primo caso**, il più importante perché tocca il nodo scoperto delle prerogative della valutazione scolastica, c'è un TAR che si pronuncia sull'ennesimo ricorso di una famiglia contro una bocciatura, **dando torto alla famiglia** (e condannandola alle spese processuali) perché non esistevano i motivi per il ricorso, avendo avuto **lo studente un percorso scolastico negativo per sua responsabilità**. Nella logica consueta non ci sarebbe nulla di nuovo, ma nella logica della scuola, in cui vige il fa-

migerato "diritto al successo formativo" questa sentenza appare rivoluzionaria. Ebbene sì, qualcuno ha il coraggio di affermare, in una sentenza che, per essere promossi, occorre studiare! La realtà a testa in giù riportata nel verso giusto.

Nel secondo, una docente vince un ricorso con un Dirigente persecutorio, rozzo e insolente che, non solo l'ha fatta oggetto di mobbing, ma ha usato contro di lei frasi volgarmente offensive. Abbiamo lasciato manifesti quegli epiteti e quelle frasiper rendere con evidenza il degrado raggiunto.

Nel terzo, un Tribunale, quello di Salerno, dà torto all'amministrazione e si pronuncia contro il Ministero della Pubblica Istruzione che non vuole pagare certi compensi ai commissari per la Maturità, riconosciuti peraltro da norme da esso stesso emanate.

Tre sentenze che, seppur positive, rappresentano un mondo piuttosto alterato, dove occorre un Tribunale per affermare che a scuola si deve studiare, non si devono offendere i docenti e si devono pagare i compensi pattuiti. In ogni caso, possiamo dire "c'è giustizia, in questo mondo" e respirare questa boccata di ossigeno.

R.B.

UDINE: SENTENZA ESEMPLARE DEL TAR CHE BOCCIA ALLIEVO E GENITORI

Quella bocciatura non era proprio andata giù ai genitori di un allievo che ha frequentato lo scorso anno un liceo scientifico cittadino. Nonostante l'andamento scolastico tutt'altro che roseo, come attestato dai documenti agli atti e confermato dai giudici del TAR del Friuli - Venezia Giulia, i genitori sono parsi fin da subito agguerriti contro la scuola e l'intero Consiglio di Classe (ricordo che la responsabilità è in solido e quindi anche i docenti che non giudicano negativo il profitto degli studenti rispondono della bocciatura).

La sentenza appare esemplare perché non solo dà ragione ai docenti ma, in un certo senso, bacchetta i genitori. Secondo il parere dei giudici - Umberto Zuballi, Enzo Di Sciascio e Manuela Sinigoi - si è rivelato «pretestuoso il tentativo della famiglia ricorrente di mettere in discussione l'attendibilità e la veridicità dei voti indicati nel tabellone, peraltro sottoscritto da tutti i docenti secondo la tempistica indicata nel verbale, tanto da poter essere considerato parte integrante e sostanziale del verbale stesso, o nella pagella sostitutiva dell'originale inviata alla famiglia».

Nella sentenza l'operato della scuola è giudicato inappuntabile: «È incontestabile, infatti, che il minore, in particolare nel secondo quadrimestre, ha avuto un rendimento scolastico insufficiente in plurime discipline e di un tanto sono stati notiziati i suoi genitori - scrivono i giudici del Tar -. Nelle verifiche di matematica, fisica, latino e scienze ha conseguito, pressoché costantemente, voti insufficienti o gravemente insufficienti, non ha dimostrato particolare interesse a recuperare l'insufficienza in matematica riportata nel primo quadrimestre, in una materia caratterizzante lo specifico corso di studi seguito. Anche perché è documentato che il giovane si è prenotato per dieci incontri da un'ora ciascuno con vari docenti e si è presentato soltanto a tre incontri, senza preoccuparsi di avvisare che sarebbe stato assente».

Una lezione extra, insomma, da parte dei giudici allo studente che forse aveva sperato di risparmiarsi la bocciatura. Il suo comportamento infatti è stato giudicato «di disinteresse per la scuola e ciò che essa rappresenta: altra lettura non pare possibile offrire



della mancata consegna della relazione sull'esperienza di laboratorio svolto durante le lezioni di fisica, di un tentativo di copiare il compito di scienze e, ancora una volta, della mancata frequenza alle lezioni di recupero di matematica per le quali si era prenotato». «Desta perplessità che i ricorrenti manifestino stupore di fronte al giudizio conclusivo emesso nei confronti del loro figliuolo - scrivono Zuballi, Di Sciascio e Sinigoi -, visto che il suo andamento «sarebbe dovuto essere loro ben noto, altro non fosse per il dovere gravante sui genitori di dare assistenza morale ai propri figli, nel cui ambito pare possa trovare spazio anche il dovere di vigilare costantemente sul loro comportamento e andamento scolastico, al fine di apprestare, in caso di necessità, tempestivi e idonei interventi correttivi o di sostegno».

Alla fine il TAR ha condannato la famiglia del ragazzo al pagamento di 2mila euro per le spese sostenute dalla scuola per far fronte al ricorso, fin da subito ritenuto infondato e ingiusto.

Insomma, non è che i docenti abbiano sempre ragione, ma la maggior parte delle volte sì. Specie se lavorano seriamente e si assumono la responsabilità delle proprie decisioni.

In <http://laprofonline.wordpress.com/>

STRALCIO DELLA SENTENZA

Le plurime e costanti insufficienze riportate dall'allievo, in particolare durante il II quadrimestre, negli insegnamenti rispetto ai quali il Consiglio di classe ha deliberato l'assegnazione di un voto negativo costituiscono, infatti, eloquente e sufficiente chiave di lettura della motivazione censurata col motivo in esame, senza necessità, quindi, per il Consiglio di classe di formulare ulteriori valutazioni o profili dell'alunno. Desta, peraltro, perplessità che i ricorrenti manifestino stupore di fronte al giudizio conclusivo emesso nei confronti del loro figliuolo e che considerino la motivazione stereotipata, dato che i voti negativi, costantemente riportati dal medesimo, così come il suo "atteggiamento" nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi avrebbero dovuto essere loro ben noti, altro non fosse per il dovere gravante sui genitori di dare assistenza morale ai propri figli, nel cui ambito pare possa trovare spazio anche il dovere di vigilare costantemente sul loro comportamento e andamento scolastico, al fine di apprestare - occorrendo - tempestivi ed idonei interventi correttivi e/o di sostegno.

(Hanno collaborato Piero Morpurgo e Gina Spadaccino)



POSITIVE

DI OSSIGENO

UFFICIO LEGALE FGU

MOBBING Amministrazione condannata a 25.000 euro di spese

La sentenza nr.7282 del 30.05.2013 del Tribunale di Bari, non appellata dalla soccombente amministrazione, è una cd. sentenza di scuola poiché tra una professoressa e il Dirigente di un Istituto professionale di Bari è, come si suole dire, successo di tutto. Tutti giudizi incardinati dalla professoressa nei confronti dell'amministrazione hanno costretto, infine, la stessa a chiedere un risarcimento di danni per mobbing a fronte di diverse cause dove il citato dirigente è stato sempre condannato in diversi ordini e gradi di giudizio.

In sintesi il dirigente è stato condannato dal GIP di Bari per il reato di omissione di atti d'ufficio per avere violato la norma di legge in materia delle prescrizioni della legge antifumo nei luoghi pubblici; è stato condannato dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, per reato di ingiuria per avere proppato, in collegio dei docenti, nei confronti della docente la seguente frase: "Cazzo sto povero preside non può scegliersi i collaboratori che vuole" ed alla rimostranza della professoressa alla suddetta frase ha risposto "Fottiti"; è stato condannato dall'Autorità Garante della Privacy per avere informato il collegio dei docenti che, a seguito delle iniziative giudiziarie della professoressa, non poteva erogare il fondo d'istituto; è stato condannato dal Tar di Bari all'esibizione dei documenti richiesti dalla professoressa; è stato condannato dalla Corte di Appello di Bari per avere sanzionato la professoressa reo di aver fatto notare l'illegittimità dell'acquisto degli orologi marcatempo per verificare la presenza a scuola dei docenti, orologi peraltro mai entrati in funzione; è stata assolta dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, per insussistenza dei fatti denunciati nelle procedure di trasferimento per incompatibilità ambientale e di licenziamento per insufficiente rendimento attivate dall'Ufficio scolastico regionale di Bari.

Fra le motivazioni della sentenza si richiama quella più significativa la quale



ha chiarito che sebbene siano state acclamate, anche in seguito a diverse ispezioni scolastiche, difficoltà di rapporti tra la dirigenza e la docente "... è altrettanto vero che, a fronte di tali oggettive difficoltà, la professionalità di chi è investito di funzioni dirigenziali risiede proprio nella capacità di gestire tali situazioni con sereno distacco e con l'uso degli strumenti apprestati dall'ordinamento per il corretto esercizio delle mansioni direttive e gerarchiche del dirigente, evitando il personale coinvolgimento emozionale che si traduca nell'offesa dell'altrui dignità personale e professionale. Di contro, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, è evidente che detta linea di confine è stata ampiamente oltrepassata, nella misura in cui - a fronte di una situazione di particolare difficoltà,

da una parte del dirigente, nella gestione del rapporto professionale con la parte ricorrente - il comportamento del primo si è tradotto nelle sistematiche denigrazioni della personalità umana, morale e professionale della seconda."

È doveroso ricordare che nel corso della causa la professoressa ha trovato la disponibilità e la solidarietà della comunità scolastica tra cui studenti, famiglie, qualche collega e il sindacato della Gilda di Bari che hanno anche testimoniato in giudizio per la faticosissima affermazione dei valori della dignità personale e professionale della docente.

Il Giudice ha riconosciuto alla docente € 17.000 a titolo di risarcimento di danno biologico, € 4.250 a titolo di risarcimento di danno morale oltre a interessi e svalutazione nonché il pagamento a carico dell'amministrazione soccombente delle spese delle consulenze mediche e delle spese legali pari a € 3000.

La procedura di responsabilità contabile del dirigente sarà attivata all'esito del pagamento delle suddette somme.

Avv. Tommaso de Grandis

UFFICIO LEGALE FGU

Compensi esami di stato

La sentenza nr.5153 del 27.11.13 del Tribunale di Salerno è probabilmente la prima e (forse) l'unica sentenza che ha affrontato la questione dell'ennesimo illegittimo diniego di riconoscimenti economici previsti da disposizioni normative a favore del personale della scuola, nel caso concreto, ai commissari d'esame per il compenso aggiuntivo previsto dal vigente art. 3 del d.m. del 24.05.2007 e dalla c.m. prot.n. 7054 del 2.07.2007.

Il menzionato art. 3, nel richiamare espressamente i compensi previsti dalla Tabella 1, Quadro A, allegata al d.m. del 24.05.2007, ha chiaramente disposto un compenso aggiuntivo per la maggiore attività prestata per i commissari impegnati in più commissioni di esame e/o in più classi della stessa commissione d'esame.

Ma a fronte di tale impegno aggiuntivo il Miur ha pensato bene di denegare tale legittimo riconoscimento adducendo, a propria giustificazione, la nota nr.7321 del 13.11.2012.

Ma tale diniego è stato giudicato illegittimo dal Giudice di Salerno il quale ha dato torto alla resistente amministrazione sia nel caso il commissario operi su più commissioni che nel caso in cui sia impegnato su più classi della medesima commissione. È stato, infatti, confermato il principio della necessaria parità di trattamento tra le due tipologie di impegno aggiuntivo non potendo ravvisarsi una disparità di trattamento tra commissari d'esame poiché: "... è evidente che il compenso del Commissario non può dipendere, per ventura, dai singoli abbinamenti delle classi. Si verrebbe infatti a creare una disparità di trattamento tra i commissari interni che sono stati nominati per esaminare gli alunni di più classi facenti capo a commissioni diverse e i commissari interni di più classi facenti capo ad un'unica commissione. Se l'impegno lavorativo è lo stesso essi avranno diritto al medesimo compenso." In claris non fit interpretatio!

Avv. Tommaso de Grandis

Scopri il servizio
convenzioni Soci
su www.gildains.it



Per te sconti fino al 50% in oltre 50.000 attività convenzionate in Italia, tra cui: **Conbipel** (-20%), **Librerie Giunti** (-15%), **Alpitour** (-10%) **Berloni** (-30%),

Per scoprire e usufruire di tutti gli sconti basta registrarsi al servizio su www.gildains.it o su www.amicacard.it/gilda-unams, inserendo codice tessera e password.

Per info amicacard@gilda-unams.it
oppure chiama 068845005

